

### *Informativa Fiscale 9/2020*

**Ai Gentili Clienti**

**Loro sedi**

#### **Oggetto: DECRETO LIQUIDITA' - ULTERIORI PROROGHE DI VERSAMENTI**

Il D.L. n.23 dell'8 aprile 2020 (c.d. Decreto Liquidità) interviene sui termini di versamento delle imposte, introducendo ulteriori differimenti rispetto a quelli già previsti dagli articoli 61 e 62, D.L. n.18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia).

Il nuovo termine di versamento dei tributi e contributi sospesi è fissato al 30 giugno 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di giugno.

#### **I nuovi differimenti**

Per fruire del differimento è necessario dimostrare una riduzione del volume di fatturato o dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, riduzione che dipende dalla dimensione del soggetto:

- per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) non superiori a 50 milioni nel 2019, è necessario verificare una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (confronto tra marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019);
- per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) superiori a 50 milioni (nel 2019), è richiesta una contrazione del 50% del fatturato o dei corrispettivi.

È bene sottolineare che ciascun mese è autonomo e, quindi, vi potranno essere molteplici situazioni:

- la contrazione del mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 comporta la possibilità di differire i versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020;
- la contrazione del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 comporta la possibilità di differire i versamenti in scadenza nel mese di maggio 2020;
- la contrazione in entrambi i mesi di marzo ed aprile del 2020 rispetto ai rispettivi mesi del 2019 comporta il differimento dei tributi dovuti per entrambi i mesi di aprile e maggio.

Oggetto di sospensione sono:

- l'imposta sul valore aggiunto (per i mesi di marzo ed aprile 2020, ovvero per il primo trimestre 2020);
- le ritenute (Irpef e relative addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973), nonché i contributi previdenziali e assicurativi dovuti per i mesi di marzo e aprile 2020 (rispettivamente scadenti il 16 aprile ed il 16 maggio).

#### **Contribuenti di recente costituzione**

Tale sospensione è concessa anche alle imprese ed ai professionisti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019 e che come tali non presentano il parametro storico per verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi.

Per tali soggetti, quindi, il differimento spetta in ogni caso, indipendentemente dalla contrazione di fatturato o corrispettivi.

### Contribuenti nelle zone emergenziali

Per i soggetti (imprese e professionisti) che operano nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione opera indipendentemente dal volume di ricavi o compensi 2019, facendo riferimento alla riduzione di fatturato o di corrispettivi (nei mesi di marzo ed aprile), nella misura di almeno il 33%.

### Enti non commerciali

Per gli enti non commerciali, per gli enti del terzo settore e per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, è previsto lo spostamento dei versamenti relativi a ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato e contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per le assicurazioni obbligatorie.

### Differimenti ex D.L. 18/2020

Infine, il comma 8 dell'articolo 18 prevede l'applicabilità delle disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti (articolo 8, D.L. 9/2020 e articolo 61, comma 1 e 2, D.L. 18/2020) riguardanti la sospensione dei termini di versamento per le imprese che operano nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria, qualora per tali imprese non si dovessero verificare i nuovi presupposti indicati in precedenza in merito alla riduzione del volume di fatturato.

Si tratta in particolare delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, oltre ad altri settori individuati (tra questi si segnalano bar e ristoranti, nonché le imprese di trasporto). Tali soggetti beneficiano della sospensione sino al 30 aprile in relazione alle ritenute su lavoro dipendente ed assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi (ex articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020) oltre alla sospensione dell'Iva in scadenza nel mese di marzo (articolo 61, comma 2). Questi versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio (salvo rateazione in 5 rate mensili).

### Proroga della consegna delle CU 2020

Con il Decreto Liquidità si differisce al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Allo stesso tempo non saranno sanzionati i soggetti che trasmetteranno le certificazioni all'Agenzia delle entrate attraverso il canale telematico oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

	Scadenza originaria	Scadenza attuale
<b>Consegna CU 2020</b>	31/03/2020	30/04/2020
<b>Spedizione AdE</b>	31/03/2020*	30/04/2020

\*Termine già prorogato rispetto all'originale del 7/3/2020

Resta immutata la scadenza per le certificazioni che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata, ovvero per le certificazioni contenenti solo redditi esenti, che vanno trasmesse entro il 31 ottobre, ossia la medesima scadenza del modello 770/2020.

### Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il Legislatore ha previsto che, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro, ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre sia superiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno.

Qualora si considerasse anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno e l'importo complessivo da versare fosse inferiore a 250 euro, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre dell'anno potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento.

Periodo di riferimento	Requisiti	Scadenza differita
I trimestre	Inferiore a euro 250	Versamento I trim. da effettuarsi entro il 10/07/2020
Somma I e II trimestre	Superiore a euro 250	
I trimestre	Inferiore a euro 250	Versamento I e II trim. da effettuarsi entro il 20/10/2020
Somma I e II trimestre	Inferiore a euro 250	

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti,

Aniasi Leonetti